



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 5685/2017

UDIENZA DEL

09/01/2018 ore 09:30

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI CAMPANIA

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

- [REDACTED] Presidente
- [REDACTED] Relatore
- [REDACTED] Giudice
- 
- 
- 
- 

N°  
1143/13/18

PRONUNCIATA IL:  
9 GEN 2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

8 FEB 2018

Il Segretario

*[Handwritten signature]*

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5685/2017  
depositato il 07/06/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 6252/2017 Sez:26 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di NAPOLI

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI

contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - NAPOLI

contro:

COMUNE DI POZZUOLI

[REDACTED]

[REDACTED]

contro:

REGIONE CAMPANIA

[REDACTED]

[REDACTED]

proposto dall'appellante:

[REDACTED]

[REDACTED]

difeso da:

VIOLA AVV. ROBERTO

VIA NOLANA 28 80142 NAPOLI NA

Atti impugnati:

SPESE LITE TRIB.ERARIALI



Commissione Tributaria Regionale della Campania  
È COPIA USO STUDIO  
data 20/2/18  
Si rilascia su richiesta  
per uso: STUDIO in data 20/2/18

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza numero 6252/26/17, del 07.03.2017, depositata in data 22.03.2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha accolto il ricorso proposto da [redacted] avverso 10 estratti di ruolo del 13/7/16 e alle sottostanti cartelle di pagamento, assumendo l'omessa notifica delle cartelle e, comunque, la prescrizione della pretesa tributaria.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate presentando controdeduzioni scritte e rilevando la tardività del ricorso rispetto la notifica dell'atto impositivo regolarmente notificato in relazione a Irpef, Iva e Irap, evidenziando, altresì, che il ricorrente ha presentato istanza di mediazione per l'anno 2016 allegando bozza del provvedimento di diniego.

Si è costituita la regione Campania evidenziando la regolare notifica degli avvisi di accertamento delle cartelle relative alle tasse automobilistiche e alla mancata impugnazione degli avvisi, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.

Si è costituito il comune di Pozzuoli evidenziando l'inammissibilità del ricorso per l'assenza della procura al difensore del ricorrente da porre in calce al ricorso.

Equitalia si è costituita tardivamente, in data 1/3/17, eccependo la regolarità della notifica delle cartelle impuginate, allegando estratti di ruolo e la copia della sola notifica del 5 gennaio 2006 in relazione a Irpef ed Iva dell'anno 2001.

Il Giudice di prima istanza, con motivazione alla quale si rinvia, ha accolto il ricorso del contribuente, compensando le spese di giudizio, per prescrizione del diritto alla riscossione essendo decorsi i termini propri dei relativi tributi, dalla data di notifica delle rispettive cartelle di pagamento, che non risultano interrotti da alcun atto.

[redacted] ha proposto ritualmente appello limitatamente alla mancata condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.

In particolare ha chiesto la condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore che ha dichiarato di averle anticipate.

Equitalia non si è costituita in giudizio mentre risultano regolarmente costituiti la Regione Campania, il Comune di Pozzuoli e l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Napoli 1- che hanno concluso per il rigetto dell'appello.



Nella seduta del 9 gennaio 2018 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello del contribuente va accolto in quanto non sussistevano i presupposti per dichiarare la compensazione delle spese.

Invero, i giudici di primo grado hanno ritenuto di compensare le spese con motivazione essenziale precisando che "*ricorrono giusti motivi per compensare le spese*".

Si ritiene, invece, che non sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c. (come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11) che espressamente prevede che il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione.

La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, in presenza delle condizioni sopra indicate, le spese di lite, condizioni che, a giudizio di questa commissione, non ricorrono nella presente vicenda processuale.

Invero, il predetto art. 92 c.p.c. si pone come norma "elastica", configurabile quando una disposizione di limitato contenuto (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa.

Nella individuazione delle gravi ed eccezionali ragioni, la cui concorrenza autorizza all'esercizio del potere discrezionale di compensare le spese, il giudice di merito è chiamato ad integrare il contenuto della norma dando concretezza a quella parte mobile della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori.

Tuttavia, la ragione addotta nella presente vicenda processuale per giustificare la disposta compensazione – *in considerazione della materia trattata* - non costituisce valido motivo di compensazione, in quanto la cripticità della formula non consente il



controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (vedi anche cass. n. 14563 del 2008).

Per completezza va detto che la Suprema Corte (sentenza Cassazione civile sez. un. n.2572 del 22.02.2012) ha precisato che mentre la novità delle questioni - si iscrive in un ambito da sempre valutato per giustificare la compensazione delle spese dalla giurisprudenza di legittimità - sia pure formatasi con riguardo alla precedente versione dell'art. 92 c.p.c., la quale ha ritenuto giusto motivo di compensazione la "dubbiezza della lite", l'obiettiva "controvertibilità" delle questioni di diritto trattate, la "complessità", "novità" delle questioni trattate, ha precisato che non costituisce giusto motivo di compensazione la "peculiarità della fattispecie".

I predetti motivi di compensazione, che non ricorrono nella vicenda in esame, sono tutti idonei a far emergere apprezzabili ragioni per agire o resistere in giudizio e sono fondati su dati oggettivi intesi a valorizzare, al fine della compensazione delle spese, l'atteggiamento soggettivo del soccombente che ha agito o resistito in giudizio, ed in tal senso esprimono un valore che è stato espressamente ritenuto meritevole di considerazione dallo stesso legislatore ai fini dell'incidenza sulle spese.


Va evidenziato che, nella controversia in esame oggetto di reclamo/mediazione, le spese di giudizio vanno maggiorate del 50%, ai sensi dell'art. 15 co.2 septies del d.lvo 546/92.

Infatti, con la predetta norma il legislatore ha disciplinato le spese riferite alle controversie oggetto di reclamo/mediazione e di conciliazione giudiziale, con l'intento di incentivare l'utilizzo dei due istituti, potenziandone l'effetto deflattivo.

Invero, secondo il nuovo disposto dell'art. 15 (comma 2-septies) "nelle controversie di cui all'articolo 17-bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento" con ciò introducendo la medesima disposizione già contenuta nell'art. 17-bis al comma 10 (nel testo in vigore dal 01.01.2014 al 31.12.2015) articolo che regola, appunto, il procedimento di mediazione - reclamo che va esperito prima del ricorso in caso di controversie di valore inferiore a euro 20.000.

Pertanto, l'appello del contribuente va accolto.

P.Q.M.



la Commissione Tributaria Regionale per la Campania – sezione 13<sup>^</sup> - accoglie l'appello e condanna Equitalia Sud, la Regione Campania, il Comune di Pozzuoli e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli 1, in solido, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro 1.650,00 per il primo grado ed euro 1.800,00 per il secondo grado, maggiorate del 50%, ai sensi dell'art. 15 co.2 *septies* del d.lvo 546/92, per un totale di euro 5.175,00 oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione al difensore del contribuente appellante.

Napoli, 9 gennaio 2018

*Il Relatore*  
*Luigi Musto*



*Il Presidente*  
*dott. Giuseppe De Camillis*

